



PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

Verona, 18 GIU 2012

Pagina 1/2

Decreto n. 48

Oggetto: Proroga del divieto di pesca dell'anguilla (*Anguilla anguilla*) sul lago di Garda ad integrazione dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 giugno 2012¹.

Decisione: Il Presidente Giovanni Miozzi, al fine di dare piena efficacia all'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 giugno 2012, con la quale è stata prorogata l'Ordinanza del 17 maggio 2011² concernente "Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda":

1. istituisce il divieto di pesca, sia professionale³ che sportivo-dilettantistica⁴, dell'anguilla (*Anguilla anguilla*) sul lago di Garda nei modi sotto indicati;
2. stabilisce il divieto di trattenimento e detenzione sul luogo di pesca (inclusa l'imbarcazione e relativo sito di approdo) di esemplari di anguilla, da parte dei pescatori professionisti e dilettanti;
3. precisa che le anguille eventualmente catturate nel lago di Garda dovranno essere immediatamente liberate in loco;
4. stabilisce la durata del sopraccitato divieto per tutto il periodo di vigenza dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 giugno 2012, a decorrere dalla data di adozione del presente decreto sino al 22 giugno 2013⁵.

Motivazione: Con Ordinanza del Ministero della Salute del 17 maggio 2011 è stato vietata l'immissione sul mercato e la commercializzazione al dettaglio delle anguille

¹Ordinanza del Ministero della Salute del 12 giugno 2012 ad oggetto "Proroga dell'ordinanza del 17 maggio 2011, concernente: Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 135 del 12 giugno 2012

² Con l'Ordinanza del Ministero della Salute del 17 maggio 2011 è stato vietato agli operatori del settore alimentare di immettere sul mercato o commercializzare al dettaglio le anguille provenienti dal lago di Garda destinate all'alimentazione umana in quanto le stesse sono risultate contaminate da PCB diossina-simili oltre i limiti previsti dal regolamento (CE) 1881/2006.

³ Gli articoli 24 e 25 della legge regionale 28 aprile 1998 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" definiscono la pesca professionale e stabiliscono i requisiti necessari per poter esercitare tale attività.

L'articolo 11 del regolamento regionale 2 dicembre 1999, n. 5 ad oggetto "Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque del lago di Garda" individua gli attrezzi e i modi consentiti per la pesca professionale, con particolare riferimento a quelli per l'anguilla.

⁴ L'articolo 28 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 definisce la pesca sportiva e dilettantistica quale "attività esercitata nel tempo libero e senza scopo di lucro".

L'articolo 8 del regolamento regionale n. 5/1999 individua gli attrezzi e i modi consentiti per la pesca dilettantistica nel lago di Garda.

⁵ L'articolo 3 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 17 maggio 2011 stabilisce che "la presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana", avvenuta il 22 giugno 2011.



PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

Pagina 2/2

provenienti dal lago di Garda destinate all'alimentazione umana per la presenza di PCB diossina-simili oltre i limiti previsti dal regolamento (CE) 1881/2006.

Con successivo decreto del Presidente della Provincia di Verona n. 57 del 4 luglio 2011, al fine di dare piena efficacia alla sopraccitata ordinanza ministeriale, è stato istituito il divieto di pesca dell'anguilla sul lago di Garda. Analoghi provvedimenti sono stati approvati dalle Province di Brescia e di Trento, anch'esse direttamente interessate dalla problematica in questione. Il divieto, valido sino al 21 giugno 2011, ha interessato sia la pesca professionale che dilettantistico-sportiva, nonché il trattenimento e la detenzione sul luogo di pesca di esemplari di anguilla.

Con Ordinanza del 18 maggio 2012 il Ministero della Salute ha prorogato la validità dell'Ordinanza del 17 maggio 2011 di dodici mesi, fino al 22 giugno 2013. L'Ordinanza ministeriale del 18 maggio 2012, come la precedente del 17 maggio 2011, tuttavia non contempla il divieto di pesca sul lago di Garda di questa specie, consentendo pertanto di fatto che gli esemplari eventualmente catturati dai pescatori professionisti con gli attrezzi autorizzati dalla normativa in vigore, possano essere comunque messi illecitamente sul mercato, ancorchè in violazione della medesima ordinanza.

Per quanto riguarda la pesca sportiva dell'anguilla, ancorchè indirizzata al consumo privato dei pescatori sportivi e dei loro familiari e non alla sua commercializzazione, si ritiene che anch'essa debba comunque essere bandita, a tutela dei consumatori finali, alla luce dei significativi livelli di contaminazione rilevati nel 2011, come tra l'altro evidenziato nell'Ordinanza ministeriale nella quale si rileva la necessità di *“proibire la vendita e il consumo di anguille pescate nell'intero bacino del lago di Garda come misura di salvaguardia per la salute pubblica”*.

Il presente provvedimento costituisce pertanto un valido strumento per dare piena efficacia all'Ordinanza del Ministero della Salute del 18 maggio 2012, con la quale è stato stabilito il divieto di immissione sul mercato e di commercializzazione delle anguille provenienti dal lago di Garda.

Le Province di Brescia e di Trento sono state invitate ad adottare contemporaneamente un analogo provvedimento di divieto di pesca dell'anguilla per la parte di lago di propria competenza.

Il Presidente
Giovanni Miozzi